

GRUPPO DI LAVORO N. 5

Un contratto per la formazione specialistica per tutti i professionisti dell'Area Sanitaria non Medica.

- **Testo Riconoscimento di un trattamento economico equiparato ai medici**
- **Contrattualizzazione della formazione specialistica**
- **Inquadramento normativo nel CCNL**
- **Inquadramento fiscale e previdenziale**
- **Formazione teorica universitaria**
- **Tutoraggio ospedaliero pratico**
- **Formazione certificata e monitorata da un Osservatorio Nazionale delle specializzazioni sanitarie**
- **Compatibilità formative (master e dottorati)**
- **Compatibilità lavorative (Intramoenia)**

Premessa

Le riflessioni del tavolo si aggiungono sostanzialmente a quelle già espresse dagli altri tavoli inserendo alcuni aspetti specifici.

Il D.L. n. 502/1992 prevede che per ricoprire ruoli dirigenziali nel Servizio Sanitario Nazionale, i veterinari, gli odontoiatri, i farmacisti, i biologi, i chimici, i fisici e gli psicologi devono conseguire la specializzazione.

Con il DM del 16 Settembre 2016, n.716 è stato approvato il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, che prevede che gli ordinamenti delle scuole a cui possono accedere le categorie sanitarie diverse dai Medici siano uguali agli ordinamenti delle scuole di specializzazione mediche, senza peraltro prevedere alcuna forma di trattamento economico.

La corresponsione della remunerazione agli specializzandi medici discende dalle direttive comunitarie 82/76/CEE, 93/16/CEE e 2500/36 CEE, che hanno previsto l'obbligo per gli Stati membri di corrispondere un giusto compenso in favore dei soli medici durante la formazione specialistica, mentre un simile obbligo comunitario non è stato purtroppo previsto anche per le altre figure professionali quali veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici.

I colleghi e le colleghe che frequentano una Scuola di Specializzazione, oltre a non ricevere una retribuzione, non dispongono di ferie, malattie e dei contributi previdenziali.

Peraltro la legge 401/2001 aveva previsto borse di studio per tali categorie, rimanendo però totalmente disapplicata.

Inoltre la stessa legge all'art.8 prevedeva già, secondo le stesse modalità previste per i medici la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

Cosa chiediamo:

1. Riconoscimento di un trattamento economico equiparato ai medici
2. Contrattualizzazione della formazione specialistica
3. Inquadramento normativo nel CCNL
4. trattamento fiscale e previdenziale

Devono essere riconosciuti i medesimi doveri e diritti di chi è già dipendente del SSN con analogo trattamento normativo, economico e previdenziale. Il trattamento economico dello

specializzando deve contenere le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN: stipendio tabellare; indennità di specificità sanitaria; indennità di esclusività; indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; retribuzione di risultato, ove spettante; retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito. Devono aver inoltre diritto alla tredicesima, ferie, malattia, gravidanza.

5. Formazione teorica universitaria

6. Tutoraggio ospedaliero pratico

La formazione teorica sarà a carico dell'università, mentre l'attività pratica professionalizzante si svolgerà presso gli ospedali e le strutture sanitarie territoriali inseriti nella rete formativa. La formazione specialistica deve essere certificata e monitorata attraverso il controllo degli standard e dei requisiti delle reti formative da parte di un apposito Osservatorio Nazionale delle Specializzazioni Sanitarie costituito da rappresentanti delle diverse professioni. Si rende altresì necessario, secondo modalità simili a quelle che saranno definite per i Medici, individuare apposite modalità di accesso per ogni categoria alle specializzazioni per l'area sanitaria non medica con regole certe.

7. Compatibilità formative (master e dottorati)

8. Compatibilità lavorative (Intramoenia)

Il periodo di formazione specialistica deve essere compatibile con altri possibili percorsi di studio (dottorato, master).

I sanitari in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi devono poter, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione: esercitare la libera professione intramuraria; assumere incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Specificità professionali

Il modello di formazione specialistica dovrà tener conto in modo adeguato delle diverse caratteristiche professionali delle singole categorie, in tal senso rendendo applicabile la formazione specialistica contrattualizzata a tutti i contesti professionali tipici delle categorie del ruolo sanitario.

Motivatori

Alberto Spanò

Marina Tarsitano

Componenti

Maria Oro

Maria Riviaccio

Lorenzo Campana

Jenny Beltrame

Nordi Evelin

Andrea Falzon

Sebastiano Musolino